



- COMUNE DI MARUGGIO -
- PROVINCIA DI TARANTO -

Regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 2 del 23/03/2021

Testo dell'art. 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34¹, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58², recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi».

Art. 15-ter

(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

¹ In Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 100 del 30 aprile 2019.

² In Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 151 del 29 giugno 2019 - Supplemento ordinario n. 26.

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: «1. *Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti*».
2. Constatata l'assenza di specifiche ed ulteriori norme concernenti l'argomento, il Comune di Maruggio ha deciso di dare piena attuazione a tale disposizione al fine di adottare misure preventive che consentano il contrasto dell'evasione dei tributi locali.
3. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutti i tributi comunali, comunque denominati, e tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e/o i relativi poteri di accertamento e/o di riscossione sono attribuiti per legge al Comune.
4. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione, amministrati e gestiti direttamente dal Comune di Maruggio o da suoi Concessionari.
5. Nel caso di affidamento in concessione dell'attività di accertamento e/o riscossione di tributi di competenza del Comune di Maruggio a soggetti concessionari, il Concessionario coopererà con l'Ufficio Tributi dell'ente civico al fine di dare attuazione al presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o delle ulteriori previsioni che dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente regolamento.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2
(Definizione di irregolarità tributaria)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definisce «*di irregolarità tributaria*» la posizione del soggetto passivo del tributo locale e/o comunale comunque denominato, sia esso persona fisica, persona giuridica o ente del c.d. terzo settore, che:
 - a. richiesto il rilascio o il rinnovo di una licenza/autorizzazione/concessione o presentata una segnalazione certificata di inizio attività, risulti essere in debito nei confronti del Comune di Maruggio, a seguito della puntuale verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento anche ad una sola delle entrate ricomprese nella previsione di cui al precedente articolo 1, rilevata sia a seguito del mancato versamento di quanto dovuto in ipotesi di autoliquidazione, sia a seguito dell'accertamento di una omessa o infedele denuncia, sia a seguito del totale o parziale mancato versamento della somma dovuta a seguito dell'emissione di un atto amministrativo di natura impositiva (avviso di accertamento/avviso di liquidazione/ingiunzione di pagamento, *et similia*), alla scadenza ordinariamente prevista, sia in caso di avvio della riscossione coattiva, superiore all'importo minimodi euro 3.000,00 (diconsi *euro tremila/00*);
 - b. se già svolgente l'attività sottoposta a rilascio di una preventiva licenza/autorizzazione/concessione o a seguito della presentazione di una

segnalazione certificata di inizio attività, ed intendendo permanere nell'esercizio della stessa, risulti essere in debito nei confronti del Comune di Maruggio, a seguito della puntuale verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento anche ad una sola delle entrate ricomprese nella previsione di cui al precedente articolo 1, rilevata sia a seguito del mancato versamento di quanto dovuto in ipotesi di autoliquidazione, sia a seguito dell'accertamento di una omessa o infedele denuncia, sia a seguito del totale o parziale mancato versamento della somma dovuta a seguito dell'emissione di un atto amministrativo di natura impositiva (avviso di accertamento/avviso di liquidazione/ingiunzione di pagamento, *et similia*), alla scadenza ordinariamente prevista, sia in caso di avvio della riscossione coattiva, superiore all'importo minimo di euro 3.000,00 (diconsi *euro tremila/00*);

- c. **l'importo minimo di euro 3.000,00 (diconsi euro tremila/00) di cui ai punti a. e b., con riferimento al solo pagamento del canone demaniale previsto per le Concessioni Demaniali Marittime, non trova applicazione, in quanto si applica quanto già disciplinato dall'art. 47 (Decadenza dalla concessione) del REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 "Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione".**
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non integra posizione «*di irregolarità tributaria*» la posizione del soggetto passivo del tributo locale e/o comunale comunque denominato, sia esso persona fisica, persona giuridica o ente del c.d. terzo settore:
 - a. che abbia versato quanto dovuto, seppur in ritardo, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso, applicabile anche ai tributi locali;
 - b. che abbia ottenuto la sospensione in via amministrativa del debito tributario nei confronti dell'ente civico, fino alla decisione nel merito da parte dell'Amministrazione;
 - c. che abbia ottenuto la sospensione in via giudiziale del debito tributario nei confronti dell'ente civico, fino alla decisione dell'Autorità Giurisdizionale adita;
 - d. il cui debito tributario risulti essere sospeso in virtù di norme di legge.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. A seguito della notifica della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività, ed entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della notifica, l'interessato può presentare osservazioni e richieste che devono essere valutate dall'Amministrazione. Decorso infruttuosamente tale termine senza che vi sia stata regolarizzazione della posizione e senza che siano state presentate osservazioni e richieste, nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.
3. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

4. Nel caso di mancato versamento di quanto dovuto a titolo di tributo, o in ipotesi di autoliquidazione, i contribuenti morosi potranno regolarizzare la loro posizione attraverso l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, nei limiti della sua applicazione anche ai tributi locali.
5. Nel caso di emissione di avvisi di accertamento o di ingiunzioni di pagamento, i contribuenti morosi potranno regolarizzare la loro posizione debitoria attraverso l'utilizzo degli strumenti previsti dal «*Regolamento Generale in tema di entrate, anche tributarie, comprensivo delle regole per l'esercizio dell'autotutela e dell'accertamento con adesione*», approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 5 aprile 2008 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2014.
6. Nel caso in cui il debito a carico del contribuente moroso sia stato iscritto a ruolo e, conseguentemente, sia stata affidata la relativa riscossione al concessionario, il contribuente moroso potrà procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'ente civico secondo le regole previste per la rateazione dinanzi al concessionario della riscossione.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, o alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto al rilascio procede a richiedere all'Ufficio Tributi del Comune un attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica o da un c.d. ente del terzo settore a mezzo di proprio legale rappresentante, la posizione di regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica o al c.d. ente del terzo settore istante.
4. Il soggetto istante potrà dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni e/o delle quietanze di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso, la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi, che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione da parte dell'ufficio richiedente, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5

(Modalità di verifica nel caso di istanze già autorizzate)

1. In sede di prima applicazione e comunque entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento, gli uffici preposti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, o alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, provvedono ad inviare all'Ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. L'Ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività necessaria alla verifica delle posizioni trasmesse, dandovi priorità nell'ambito delle

- proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio che ha inviato i dati relativi alle posizioni oggetto della verifica.
3. In relazione ai tributi per i quali è prevista la liquidazione del dovuto da parte dell'ufficio e il successivo versamento da parte del contribuente, l'Ufficio competente alla gestione dei tributi, entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento dovuto, procede alla verifica dello stato di irregolarità tributaria, inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio affinché quest'ultimo possa procedere alla sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio, che sarà formalizzata con provvedimento di sospensione da notificarsi al soggetto moroso e che avrà effetto a partire dal momento in cui si sia perfezionata la notificazione dello stesso in base alle norme di legge in vigore in tema di notifica.
 4. In relazione ai tributi iscritti a ruolo, la verifica dello stato di irregolarità tributaria viene effettuata dall'Ufficio tributi attraverso la consultazione degli appositi applicativi informatici forniti dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione o dagli altri soggetti eventualmente concessionari del servizio di riscossione per conto del Comune, sulla base degli elementi risultanti alla data in cui viene posta in essere l'attività di verifica.

Art. 6

(Disposizioni particolari per il caso di trasformazione, fusione, scissione di società e cessione di azienda o di un suo ramo d'azienda)

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, dalla fusione, anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario dell'azienda o di un suo ramo, subentra negli obblighi tributari della società trasformata, fusa o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali, dei relativi interessi e delle relative sanzioni ed oneri accessori.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione, anche parziale, di società, ovvero di cessione di azienda o di un suo ramo, ciascuna società o soggetto cessionario è obbligato in solido, al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. Nel caso di cessione di azienda o di un suo ramo, sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14, D.P.R. n. 472/1997.
4. L'Ufficio competente, pertanto, non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, nei casi in cui vi sia irregolarità tributaria riferita alla società trasformata, fusa o scissa, o al cedente.

Art. 7

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario Comunale.

Art. 8

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa espresso rinvio ai regolamenti approvati dall'ente civico.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva;

* * *